

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A03282 del 23/04/2013

Proposta n. 5596 del 17/04/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Bassiano (LT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore delle signore De Angelis Laura e De Angelis Giuseppina mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale		_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Bassiano (LT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore delle signore De Angelis Laura e De Angelis Giuseppina mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Dirigente Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO l’Atto di Organizzazione interdipartimentale n. A03015 del 09 aprile 2013;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell’Agenzia del Territorio;

VISTO l’art. 35, comma 8 e segg. del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il comma 2 dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 143/2012;

DATO ATTO che:

- in data 29/03/2012 con prot. n. 141237 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione - redatta dal perito demaniale Dr. Agr. Domenico Noviello Tommasino - riguardante l’occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Bassiano e censiti al N.C.T. del Comune di Sabaudia al Foglio n. 19, partt. nn. 226, 227, 228, 229, 233, per complessivi Ha 13.82.80, in favore delle signore De Angelis Laura e Giuseppina;

- in data 26/09/2012 con nota prot. n. 412956 la predetta proposta è stata inviata dalla Direzione Regionale Agricoltura all’Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la Segreteria, per la successiva pubblicazione all’Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

VISTA la nota protocollo n. 4104 del 13 novembre 2012 con la quale il Commissario prefettizio del Comune di Bassiano ha presentato una semplice, sebbene formale opposizione avverso il progetto di legittimazione di cui sopra, in forza della sentenza commissariale Rep. n. 52 del 10 settembre 2008 con la quale, a seguito della devoluzione del comprensorio demaniale dalla disciolta Università Agraria di Bassiano all’omonimo Comune, è stata disposta la reintegra dello stesso comprensorio;

PRESO ATTO che con la medesima missiva, il Commissario prefettizio ha contestato, altresì, la determinazione del canone annuo che le signore De Angelis dovranno corrispondere a fronte della concessione della legittimazione del terreno di che trattasi, rideterminato d’Ufficio, ex art. 15 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, nella misura di €3.039,61;

VISTA, altresì, l’opposizione avverso detto progetto avanzata da un gruppo di cittadini del Comune di Bassiano, a tutela dell’interesse della collettività, pervenuta in data 29 novembre 2012 ed assunta al protocollo con il n. 520139, con la quale a seguito di una cronistoria delle vicende afferenti il terreno in questione, viene chiesto il rigetto dell’istanza di legittimazione da parte delle signore De Angelis ;

VISTA la nota protocollo n. 4297 del 27 novembre 2012, pervenuta in data 3 dicembre 2012 ed assunta al protocollo con il n. 525048, con la quale, ad integrazione della precedente nota prot. n. 4104/2012, il Comune di Bassiano ha trasmesso copia di una “Consulenza tecnica extragiudiziaria per la verifica di congruità del canone di legittimazione e capitale di affrancazione di terreni di uso civico illegittimamente detenuti”;

VISTA la nota protocollo n. 530727 del 5 dicembre 2012 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, nel prendere atto delle opposizioni di cui sopra, con riserva di valutare la legittimità e l'interesse diretto dei cittadini firmatari, ha chiesto al Comune di Bassiano la restituzione degli atti attestanti l'avvenuta pubblicazione del progetto;

PRESO ATTO che il Comune di Bassiano con nota prot. n. 4686 del 19 dicembre 2012 ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale recante la relata di pubblicazione;
- la dichiarazione del Responsabile dell'Area Tecnica attestante che avverso il progetto di legittimazione di che trattasi sono pervenute le opposizioni e/o osservazioni già citate;

VISTA la nota protocollo n. 8290 del 08 gennaio 2013 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura ha interessato il Comune di Bassiano ad integrare la documentazione inviata con gli atti elencati nella nota di trasmissione del progetto in questione;

PRESO ATTO il Comune di Bassiano con nota prot. n. 586 del 04 febbraio 2013 ha trasmesso:

- la riproposizione della istanza di legittimazione, presentata dalle interessate, contenente l'accettazione del canone annuo di natura enfiteutica e del relativo capitale di affrancazione come stabiliti nella proposta di che trattasi;
- certificazione di avvenuta pubblicazione del progetto di legittimazione all'Albo Pretorio Comunale dal 26 ottobre 2012 al 24 novembre 2012;

PRESO ATTO delle controdeduzioni delle signore De Angelis, per il tramite di un procuratore legale, alle opposizioni presentate avverso il progetto di legittimazione in questione, pervenute nel dicembre 2012;

CONSIDERATO che le opposizioni di cui sopra, all'esito dell'istruttoria condotta d'Ufficio, non sono state ritenute ammissibili, per le seguenti motivazioni:

- a) l'opposizione del Comune di Bassiano, indicata al protocollo n. 4297, poiché tardiva essendo inutilmente decorso il termine di cui all'art. 16 del R.D. 332/28 che prevede che essa debba pervenire completa di tutti i suoi elementi nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) l'opposizione dei cittadini, dichiarata inammissibile per violazione dell'art. 15 del R.D. 332/28 che riconosce il diritto di opposizione al progetto pubblicato al Comune, Università o Associazione Agraria e ai possessori delle terre su cui si pretende il diritto civico, mentre altri cittadini, contro interessati, sono rappresentati appunto dall'Ente titolare;
- c) l'opposizione del Comune di Bassiano, indicata al protocollo con il n. 4104 in quanto ritenuta non supportata da congrue argomentazioni;

VISTA la raccomandata protocollo n. 89148 del 06 marzo 2013, ritualmente ricevuta dagli interessati, con la quale si comunica il rigetto delle opposizioni sopra richiamate e nel contempo si conferma l'adozione del provvedimento amministrativo di legittimazione, rendendo esecutivo il relativo progetto così come pubblicato all'Albo Pretorio Comunale;

CONSIDERATO che nei termini di legge, avverso la comunicazione di cui sopra, non è pervenuta alcuna controdeduzione da parte dei soggetti interessati;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bassiano per i terreni di che trattasi, dal quale risulta che gli stessi ricadono, secondo il vigente P.R.G., in Zona "Verde Rurale";

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione della occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Bassiano in favore delle signore De Angelis Laura e De Angelis Giuseppina, di cui al progetto del perito demaniale Dr. Agr. Domenico Noviello Tommasino, come modificato d'Ufficio, mediante l'imposizione del canone annuo di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

DETERMINA

Di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Bassiano, di cui al progetto redatto dal Dr. Agr. Domenico Noviello Tommasino, come modificato d'Ufficio ex art. 15 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, in favore di:

Intestatario Terreno	Comune Censuario	Dati Catastali		Sup. HA	Canone Annuo €
		Fg	Part.lle		
De Angelis Laura, n. a Latina il 11/09/1969, c.f.: DNGLRA69P51E472H; De Angelis Giuseppina, n. a Latina il 09/03/1968, c.f.: DNGGPP68C49E472H	Saubaudia	19	226	10.95.50	3.039,61
			227	1.00.00	
			228	1.00.00	
			229	0.87.00	
			233	00.00.30	
Totale				13.82.80	3.039,61

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 3.039,61 (tremilatrentanove/61) in favore del Comune di Bassiano da porre in riscossione, mediante predisposizione di apposito ruolo, dall'anno 2013 e fino alla sua eventuale affrancazione.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Bassiano per una superficie complessiva di Ha 13.82.80 e i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà delle signore De Angelis Laura e De Angelis Giuseppina, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati dal canone annuo di natura enfiteutica a favore del Comune di Bassiano, da porre in riscossione ogni anno fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del suddetto canone, il relativo capitale versato dovrà essere depositato presso la tesoreria del Comune di Bassiano in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico del medesimo occupatore.

Il presente atto adottato nell'interesse del Comune di Bassiano, quale soggetto titolare dei diritti civili, e del soggetto privato summenzionato dovrà essere registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con le medesime signore De Angelis Laura e Giuseppina per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Il presente atto non è soggetto alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con Legge n. 143/2012.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore del Dipartimento
Luca Fegatelli